

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 304

a iniziativa dei Consiglieri Putzu, Ausili, Baiocchi, Assenti, Borroni, Livi,
Battistoni, Bilò, Marinelli, Marinangeli e Rossi

Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge intende valorizzare il ruolo svolto dalle imprese agromeccaniche delle Marche, al fine di qualificarne l'attività nell'ambito delle filiere agricole e agroalimentari.

L'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), definisce l'attività agromeccanica quale "quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta".

A questa definizione non hanno fatto seguito ulteriori norme statali; attualmente è in discussione presso la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati una proposta di legge su questi argomenti e va sottolineato come già nelle passate legislature erano stati presentati in Parlamento dei disegni di legge di contenuto analogo, che non hanno concluso il loro iter. Un altro disegno di legge di tenore analogo è stato presentato in Senato ed assegnato alla 9° Commissione, che non ha ancora iniziato l'esame.

In tale contesto, che vede altri interventi normativi su base regionale, è stata rilevata l'opportunità di valorizzare i servizi prestati dalle imprese agromeccaniche, in particolare attraverso l'istituzione di uno specifico albo regionale, la cui iscrizione, su base volontaria, è volta a qualificare i servizi offerti sia sotto il profilo della qualità che di quello dell'ecosostenibilità.

I contenuti della proposta di legge integrano inoltre quanto previsto agli articoli 40 e 43 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) relativi, rispettivamente, al "contoterzismo" e alla diversificazione delle attività agricole; in particolare, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 21/2011, "l'attività di contoterzismo è considerata attività agricola per connessione quando l'imprenditore agricolo esegue la prestazione a favore di terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata per proprio conto, come previsto dalla normativa statale vigente"; l'articolo 43 della medesima l.r. 21/2011 precisa che "per diversificazione si intendono tutte quelle attività che, pur esterne a quella agricola, risultano integrate e complementari con essa in ambito rurale e possono essere svolte in azienda indipendentemente dall'attività agricola, al fine di fornire occasioni di impiego ai fattori di produzione e opportunità di reddito integrative all'agricoltore e alla famiglia agricola".

Entrando nel merito della proposta:

l'articolo 1 ne enuncia le finalità, volte a favorire la qualificazione e la modernizzazione dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche;

l'articolo 2 contiene le definizioni, rispettivamente, di attività e di impresa agromeccanica;

l'articolo 3 disciplina l'istituzione dell'albo regionale delle imprese agromeccaniche;

l'articolo 4 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria;

l'articolo 5 contiene le disposizioni di attuazione.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Proposta di legge regionale "Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche"

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

<p>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>La proposta di legge non dispone l'erogazione di risorse finanziarie o attività che comportano nuovi oneri finanziari, ma prevede esclusivamente adempimenti a carico della Giunta regionale (articolo 3 e articolo 5) che non comportano un incremento delle spese di funzionamento.</p> <p>Infatti, a livello organizzativo, all'attività prevista a carico della Giunta regionale si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, il cui onere risulta stanziato, per il Bilancio di previsione 2025/2027, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente), mediante dotazioni informatiche già in uso.</p>
---	--